
CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

DIFESA (V)

Venerdì 26 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente* CHATRIAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Bovetti.

La Commissione discute ed approva i disegni di legge (n. 1163-B): « Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito », modificato dalla IV Commissione permanente del Senato, (relatore Geuna); e (n. 1162): « Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1^a, 2^a e 3^a classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri », approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, (relatore Boscó Lucarelli).

I due disegni di legge sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

FINANZE E TESORO (IV)

Venerdì 26 maggio 1950. — *Presidenza del Vicepresidente* CASTELLI AVOLIO. — Intervengono il Ministro delle finanze, Vanoni ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Castelli Edgardo.

La Commissione esamina la proposta di legge del deputato Murdaca (n. 1182): « Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte ». Riferisce il deputato Turnaturi ed interloquiscono, oltre al Presidente Castelli Avolio ed al Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli Edgardo, i deputati Mannironi, Chiostergi, Saggin e Cavallari. La

Commissione delibera, in linea di massima, di apportare una modificazione al testo dell'articolo unico nel senso di non fissare il termine previsto dal 2° comma dell'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, giusta la proposta del relatore, al 31 maggio 1951, ma di stabilire un termine molto più abbreviato. La Commissione decide quindi, all'unanimità, di chiedere al Presidente della Camera di proporre all'Assemblea che la suddetta proposta di legge le sia deferita in sede legislativa.

Si esamina, poi, il disegno di legge (n. 1228): « Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di lire 25 miliardi per opere patrimoniali », (approvato dal Senato), per il parere alla VIII Commissione.

Riferisce il deputato Corbino il quale propone di esprimere parere favorevole al provvedimento. La Commissione aderisce alla proposta del relatore.

Si passa, poi, all'esame del disegno di legge (n. 1206): « Esecuzione del protocollo addizionale all'Accordo di pagamento tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note concluso a Parigi il 26 marzo 1949 », (approvato dal Senato). Riferisce il deputato Bavaro e dà chiarimenti il Presidente. La Commissione esprime parere favorevole.

La Commissione esprime ugualmente parere favorevole alla II Commissione sul disegno di legge (n. 1204): « Accordo tra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni », (approvato dal Senato), sul quale riferisce il deputato Salizzoni ed interloquisce il Presidente Castelli Avolio.

Sulla proposta di legge del senatore Terracini ed altri (n. 1118): « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti », (approvata dalla I Commissione permanente del Senato), riferisce per il parere alla I Commissione il deputato Chiostergi e prende la parola il Presidente. La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta.

Si esamina, infine, per il parere alla Commissione speciale per la ratifica di decreti legislativi, il disegno di legge (n. 1128): « Norme interpretative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 ». Riferisce il Presidente Castelli Avolio ed intervengono nella discussione il Ministro delle finanze Vanoni e i deputati Cavallari e Chiostergi. La Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole.

GIUSTIZIA (III)

Giovedì 25 maggio 1950. — *Presidenza del Vicepresidente FUMAGALLI.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Piccioni.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1279): « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile », approvato dal Senato: Interloquiscono i deputati Caserta, relatore, Foderaro, Leone Giovanni, Fietta, Artale, Ferrandi, Gullo ed il Ministro Piccioni.

La Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Venerdì 26 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Vice-presidente FUMAGALLI.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Piccioni.

La Commissione continua la discussione del disegno di legge (n. 1124): « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari », approvando nel testo ministeriale gli articoli da 33 a 59, con un emendamento formale al secondo comma dell'articolo 35, proposto dall'onorevole Fietta.

Interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore Foderaro ed al Ministro Piccioni, i deputati Amatucci, Fietta, Bucciarelli Ducci, Leone Giovanni, Colitto, Gullo, Capalozza, Guerrieri Emanuele, Concetti, Belloni, Rocchetti e Bianco.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

INTERNI (I)

Venerdì 26 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente Migliori.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bubbio.

Dopo aver preso atto della comunicazione del Presidente, il quale annuncia che per la proposta di legge Semeraro Gabriele ed altri (n. 344): « Istituzione della direzione generale per l'assistenza alla gioventù presso la Presidenza del Consiglio » è stata manifestata dai proponenti l'intenzione di ritirare la proposta stessa, la Commissione accoglie la proposta di rinvio del relatore Numeroso per la proposta di legge Bruno ed altri (n. 390): « Concessione perpetua, a titolo gratuito, dei campi sportivi già di proprietà del partito fascista ai comuni che ne facciano richiesta ».

Sulla proposta di legge Mazzali (n. 1161): « Regolamentazione della censura sugli spettacoli » riferisce l'onorevole Delli Castelli Filomena, e su proposta di quest'ultima la Commissione delibera di deferire l'esame preliminare della predetta proposta di legge, congiuntamente a quello delle proposte di legge Dal Canton Maria Pia ed altri (n. 1183): « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi » e Chiesa Tibaldi Mary (n. 1145): « Sulla cinematografia per ragazzi », ad un Comitato, che risulta così composto: Donatini, Presidente, Delli Castelli Filomena, Gatto, Lombardi Colini Pia, Poletto, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Viviani Luciana, Corbi, Corona Achille, Almirante.

Alla discussione partecipano il deputato Turchi, il Sottosegretario Bubbio ed il Presidente.

ISTRUZIONE (VI)

Venerdì 26 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente MARTINO GAETANO.* — Interviene il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Bertinelli.

La Commissione continua la discussione del disegno di legge (n. 1229): « Determinazione della misura della indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti

di istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica, nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il Presidente comunica che la Commissione finanze e tesoro, interpellata sulle proposte estensive di applicazione della legge deliberate in una precedente seduta, ha confermato il parere favorevole sul testo inizialmente sottoposto, ma non crede di poter estendere tale parere alle nuove proposte formulate dalla VI Commissione. Interloquiscono, oltre al Presidente e al relatore, il Sottosegretario Bertinelli e i deputati Ermini, Cessi e Rescigno. Su proposta dell'onorevole Ermini, la Commissione delibera di far oggetto di una proposta di legge le modifiche già deliberate dalla Commissione, approvando intanto integralmente il testo del disegno di legge come trasmesso dal Senato. I cinque articoli del disegno di legge sono così approvati senza modificazioni.

La Commissione dà incarico al relatore onorevole Malagugini di formulare una proposta di legge rispecchiante le modifiche deliberate dalla Commissione.

Il disegno di legge n. 1229 è poi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Venerdì 26 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente* MARTINO GAETANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bertinelli.

La Commissione inizia, in sede referente, l'esame del disegno di legge (n. 1264): « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950, al 30 giugno 1951 » già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole Tesoro, richiama in particolar modo l'attenzione sulla proposta del Senato di costituire un comitato parlamentare di dieci membri, fra senatori e deputati, con l'incarico di presentare entro sei mesi un preciso piano di coordinamento e di incremento della ricerca scientifica e propone di accettare la proposta integrando i compiti della commissione con quello pregiudiziale di assicurare le fonti di contribuzione economico-finanziaria traendole da tutti i settori che si avvantaggiano dell'istruzione scientifica.

Il relatore si sofferma quindi sugli altri principali problemi presi in esame dal Senato, tra cui quello dell'Ispettorato per la scuola secondaria, e quello della scuola elementare in genere.

Dopo discussione alla quale partecipano, oltre al Presidente e al relatore, i deputati Ermini, Lozza, Marchesi e Cremaschi Carlo, la Commissione delibera di accettare la proposta del Senato per la costituzione del suddetto comitato parlamentare con l'integrazione dei compiti proposta dall'onorevole Tesoro, e di continuare l'esame del bilancio dell'istruzione in una prossima seduta. Delibera inoltre di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, specie sulle variazioni al bilancio deliberate dal Senato.

LAVORI PUBBLICI (VII)

Giovedì 25 maggio 1950. — *Presidenza del Vicepresidente CARCATERRA, indi del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

Sulla relazione svolta in precedenti sedute dal deputato Garlato in merito al disegno di legge (n. 1237): « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (approvato dal Senato), interloquiscono i deputati Cimenti, Bontade Margherita, Ferrarese, Pacati; ad essi risponde il relatore fornendo i chiarimenti richiesti.

La Commissione, dopo breve discussione, approva infine un ordine del giorno proposto dai deputati Caroniti, Stuani e Girolami, con il quale si fanno voti affinché, nella definizione delle piante organiche dei vari uffici centrali e periferici dipendenti dalla amministrazione dei lavori pubblici, si tenga presente in particolar modo la situazione del personale avventizio, nonché la eventualità di reclutare elementi capaci anche dall'esterno allo scopo di adeguare i ruoli tecnici e amministrativi alle esigenze dell'economia nazionale.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

LAVORO (XI)

Giovedì 25 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente RAPELLI, indi del Vicepresidente STORCHI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rubinacci.

La Commissione discute il disegno di legge (n. 1281): « Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato. Dopo relazione dell'onorevole Repossi, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Si discutono quindi congiuntamente — data l'identità del contenuto — le proposte di legge: (n. 1217) — Ferrarese ed altri: « Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 »; (n. 1253) — Ghislandi ed altri: « Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private »; (n. 1255) — Bottonelli ed altri: « Proroga del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori assunti o riassunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 ».

Riferisce l'onorevole Repossi proponendone l'approvazione, e prendono parte alla discussione generale, oltre al Presidente, al Sottosegreta-

rio Rubinacci ed al relatore, i deputati Pallenzona, Sabatini, Santi. Ferrarese, Venegoni, Sacchetti, Ghislandi, Foresi. Si passa quindi all'esame degli articoli seguendo il testo della proposta Ferrarese. Il primo articolo è approvato senza modificazioni. Si approvano due articoli aggiuntivi proposti dal Sottosegretario Rubinacci, intesi, il primo a stabilire che in caso di riduzione del personale le aziende private potranno includere fra il personale licenziando anche prestatori d'opera assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, purché resti mantenuta la percentuale del 5 per cento di cui all'articolo 1º, riferita ai dipendenti in servizio al momento del licenziamento; ed il secondo con il quale si autorizzano i prefetti, in caso di necessità e in relazione alle esigenze locali, ad aumentare fino al 10 per cento l'aliquota di cui al precedente articolo.

L'articolo 2 della proposta Ferrarese è successivamente approvato con una modifica intesa a stabilire che la sostituzione con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del citato decreto 14 febbraio 1946, n. 27, è obbligatoria in caso di licenziamento, fino al 31 maggio 1951, per giusta causa o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo.

Senza modifiche è approvato l'ultimo articolo della proposta di legge.

Venerdì 26 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente RAPELLI.* — La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge (n. 1281): « Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti » e la proposta di legge Ferrarese, Ghislandi, Bottonelli ed altri (n. 1217): « Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 », esaminati nella seduta di ieri.

Sul disegno di legge (n. 596): « Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini » riferisce il deputato Bartole e interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Biasutti, Zaccagnini, Morelli, Repossi. Il provvedimento è approvato con un emendamento Bartole all'articolo 2, inteso a specificare che sui recipienti e sugli involucri dovranno sempre essere indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi, e con un emendamento Morelli all'articolo 4 che eleva l'ammenda per la violazione delle norme della legge stessa sino a lire 500 mila.

Il disegno di legge è infine votato ed approvato a scrutinio segreto.

Si passa quindi all'esame del disegno di legge (n. 549): « Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa ». Il relatore Zaccagnini propone che sia invitato il Governo a ritirare il disegno di legge ed a sostituirlo con altro che tenga conto di quanto disposto dal disegno di legge 847 concernente gli infortuni sul lavoro in agricoltura. La Commissione approva la proposta del relatore.

GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

Venerdì 26 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Vicepresidente Tosi.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Vanoni ed i Sottosegretari di Stato per le finanze, Castelli Edgardo e, per il commercio estero, Clerici.

Si esamina il disegno di legge (n. 1283): « Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi » (Urgenza). Riferisce il deputato Vicentini ed interloquiscono, oltre al Presidente Tosi ed al Ministro Vanoni, i deputati Montini, Fascetti, Pieraccini e Corbino.

Su proposta del relatore, si aggiunge, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo in cui si precisa che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale; tuttavia, dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della citata nuova tariffa doganale per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Ancey, l'ammontare complessivo del dazio previsto dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza non potrà eccedere l'ammontare dei dazi convenzionati dal suddetto protocollo.

All'articolo 4 del testo ministeriale è abolito il 2° comma. Gli altri articoli del provvedimento sono approvati senza modificazioni.

Si prosegue quindi la discussione sul disegno di legge (n. 1151): « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (quinto provvedimento) », discussione iniziata nella seduta del 4 aprile. Interloquiscono il Presidente Tosi, il Ministro Vanoni, il Sottosegretario di Stato Clerici, il relatore Montini ed i deputati Sabatini, Fascetti e Dugoni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Il disegno di legge n. 1283 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI

Giovedì 25 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente RESTA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la pubblica istruzione, Bertinelli, e per le finanze, Castelli Edgardo, e l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, Spallicci.

La Commissione delibera lo stralcio dei seguenti decreti legislativi: 30 giugno 1947, n. 783, concernente il concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani, e 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, su proposta del Presi-

dente Resta: 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati (n. 520-53), su proposta del Governo; 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (n. 520-54), su proposta del deputato Zanfagnini; 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato (n. 520-55), su proposta del Governo.

La Commissione esamina poi il disegno di legge (n. 520-3-B): « Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (modificato dalla Commissione ratifica del Senato), e l'approva nel testo proposto dal Senato. Interloquiscono il Presidente Resta, il Sottosegretario Bertinelli, il relatore Martino Gaetano e i deputati Ambrosini, Molinari, Numeroso e Almirante.

Anche il disegno di legge (520-14-B): « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (modificato dalla Commissione ratifica del Senato), è approvato nel testo modificato dal Senato. Interloquiscono il Presidente, il Sottosegretario Bertinelli ed il relatore Martino Gaetano.

Si discute poi il disegno di legge (n. 520-27-B): « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici », modificato dalla Commissione ratifica del Senato, che ha soppresso tutte le modifiche apportate dalla Commissione al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740. Il Presidente illustra un nuovo testo proposto dal Governo. Interloquiscono i deputati Carpano Maglioli e Cerabona (che si dichiarano favorevoli al ripristino del vecchio testo già approvato dalla Commissione), Titomanlio Vittoria (che propone un rinvio della discussione), Cavallari (favorevole alla immediata approvazione del testo proposto dal Governo al fine di favorire la ricostruzione delle città danneggiate dagli eventi bellici). Posto in votazione, quest'ultimo testo è approvato. Si approvano altresì lo stralcio e la ratifica del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; tale ratifica è inserita nel disegno di legge.

Si esamina quindi il disegno di legge (n. 520-30-B): « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (modificato dalla Commissione ratifica del Senato). Su proposta del deputato Numeroso è respinto il comma aggiuntivo all'articolo 19 (elevazione a 75 anni del limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto

superiore di sanità), proposto dal Senato. Le altre modifiche introdotte dalla Commissione del Senato sono invece approvate. Interloquiscono il Presidente, l'Alto Commissario aggiunto Spallicci ed i deputati Cerabona, Caronia, Carpano Maglioli, Molinaroli, Numeroso e De Michele.

Sulla proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ottani e Macrelli (n. 962): « Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32, della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) » (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato), interloquiscono i deputati Angelini e Sampietro Umberto, i quali si dichiarano favorevoli alla proroga dell'articolo 29 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed i deputati Cerabona e Bianco i quali si dichiarano contrari. Su proposta del deputato Bianco, la discussione della proposta di legge è rinviata.

Il disegno di legge (n. 1094): « Proroga dell'efficacia delle norme transitorie dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito », approvato nella precedente seduta, e i disegni di legge nn. 520-3-B, 520-14-B, 520-27-B e 520-30-B, sono infine votati a scrutinio segreto ed approvati.

Giovedì 25 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente RESTA.* — La Commissione esamina, in sede referente, per il parere alla VI Commissione permanente, la proposta di legge d'iniziativa del deputato Vetrone (n. 1186): « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto ». Dopo relazione del deputato Martino Gaetano, la Commissione esprime parere favorevole allo stralcio del decreto legislativo ed alla ratifica con la modifica proposta.

COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Giovedì 25 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente SCOCA.* — Interviene il Ministro Campilli.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1171): « Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».

Riferisce l'onorevole Angelini e prendono la parola, oltre al Presidente Scoca e al Ministro Campilli, i deputati Jervolino Angelo Raffaele, Pertusio, Belliardi, Castelli Avolio, Cartia, Matteucci, Pecoraro, Amendola Pietro, De Martino Carmine, Marotta e Calcagno.

Venerdì 26 maggio 1950. — *Presidenza del Presidente SCOCA.* — Intervengono i Ministri Campilli e Petrilli ed i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Gava e per i lavori pubblici, Camangi.

Si prosegue l'esame del disegno di legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

Intervengono il Presidente Scoca, i Ministri Campilli e Petrilli, i Sottosegretari di Stato Gavà e Camangi ed i deputati Pertusio, Jervolino Angelo Raffaele, Calcagno, Cacciatore, De Martino Carmine, Amendola Pietro, Castelli Avolio, Belliardi, Marotta e Matteucci.

Su proposta dell'onorevole Pertusio, l'articolo 1 è approvato nel testo seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della legge relativa alla costituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

« Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità minore, gli acquedotti e relative fognature principali.

« Per la esecuzione delle opere, che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'articolo 4 della legge..

« L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare.

« La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro del tesoro.

« Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'articolo 3.

« Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti ».

Su proposta del deputato Marotta, è poi approvato il seguente comma con facoltà al relatore, in sede di coordinamento, di precisarne l'inserimento nello stesso articolo 1:

« L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può

essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che sarà annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'articolo 4 della legge. ».

Il primo comma dell'articolo 2, è approvato nella seguente dizione proposta dall'onorevole Angelini: « I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi e sottoposti all'approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri ».

Il secondo ed ultimo comma, dello stesso articolo, è approvato nella seguente formulazione proposta dall'onorevole Jervolino Angelo Raffaele.

« Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

« Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Gli articoli 3 e 4 sono approvati nel testo ministeriale, mentre l'articolo 5 ed ultimo, concernente l'entrata in vigore della legge, è soppresso.